

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL MARGINE DI SOLVIBILITÀ DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO VI (MARGINE DI SOLVIBILITÀ) E ALL'ARTICOLO 223 (MISURE DI INTERVENTO A TUTELA DELLA SOLVIBILITÀ PROSPETTICA DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Regolamento concernente il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione di cui al Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private (di seguito “Codice”).

Sul documento sono pervenute osservazioni da parte di n. 3 soggetti:

- [Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici \(ANIA\)](#);
- [Aviva Holding Italia spa](#);
- [Ergo Previdenza spa](#).

I contributi ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento n. 19 del 14 marzo 2008, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

OSSERVAZIONI GENERALI

ANIA ha segnalato l'opportunità di riconsiderare le disposizioni di cui al paragrafo 8 della circolare ISVAP del 27 febbraio 1989, n. 110, che richiede, per il rilascio di garanzie fideiussorie, un'eccedenza di elementi del margine disponibile almeno pari alle garanzie rilasciate. In particolare, è stato richiesto di prevedere una misura di assorbimento di capitale commisurata al rischio effettivamente assunto con il rilascio di dette garanzie. E' stato segnalato, inoltre, come, con riferimento a garanzie rilasciate in favore di partecipate all'interno di un medesimo gruppo, il bilancio consolidato e la solvibilità corretta “già forniscono tutte le informazioni utili per un monitoraggio dei rischi connessi ad una determinata esposizione finanziaria”.

Proposta parzialmente accolta.

Il rilascio di garanzie da parte delle imprese di assicurazione, al di fuori dell'attività assicurativa del ramo cauzioni, risultava regolamentato dalla circolare ISVAP n. 110 del 1989. In parziale accoglimento delle osservazioni, è stata rivista la richiamata disciplina con l'introduzione nel regolamento del Titolo VII, recante disposizioni in merito alle garanzie che le imprese di assicurazione possono in via eccezionale rilasciare. Si è stabilito che dette garanzie, secondo quanto disposto dall'articolo 11, comma 4, del Codice, possono essere

rilasciate esclusivamente nell'interesse di imprese direttamente o indirettamente controllate dall'impresa di assicurazione.

In relazione alle garanzie rilasciate nell'interesse di controllate incluse nel gruppo assicurativo, come definito dalle disposizioni attuative del Titolo VII, Capo IV del Codice, è richiesto alle imprese, all'atto del rilascio della garanzia e costantemente fino a scadenza, la valutazione del rischio effettivamente assunto e degli effetti sulla sua solvibilità attuale e prospettica avendo riguardo ai singoli casi di specie, con riferimento particolare all'attività svolta dall'impresa garantita, al rapporto di controllo della stessa nonché all'esistenza di eventuali controgaranzie. Ciò al fine di assicurare che il relativo impegno, così calcolato, rimanga nei limiti dell'eccedenza di margine.

E' stato, invece, previsto che il valore nominale dell'esposizione per garanzie rilasciate nell'interesse di controllate estranee al perimetro del gruppo assicurativo non possa superare l'eccedenza del margine di solvibilità disponibile, al netto delle controgaranzie.

Il rilascio delle garanzie sarà anche oggetto di esame da parte dell'ISVAP nell'ambito della disciplina relativa al monitoraggio delle operazioni infragruppo.

OSSERVAZIONI SU SPECIFICI ARTICOLI

Articolo 4 (Determinazione del margine di solvibilità richiesto)

Comma 1, lettera d)

Aviva Holding Italia spa, con riferimento alla determinazione del margine richiesto per i contratti *unit* ed *index linked*, classificati nel ramo V, ai quali si applica un'aliquota percentuale del 4 per cento della riserva matematica, propone di precisare che, qualora un contratto sia stato classificato "*investment non participating*" ai fini dell'IFRS4, questo non debba contribuire automaticamente al margine di solvibilità con il 4 per cento della riserva matematica se non ricorrono le condizioni strettamente necessarie per la classificazione nel ramo V.

Proposta non accolta.

Sulla prima osservazione si segnala che il Regolamento oggetto di pubblica consultazione non ha innovato la disciplina già in vigore in materia di margine di solvibilità che considera, quale presupposto per l'individuazione dell'aliquota di contribuzione al margine richiesto, la classificazione nell'ambito di uno specifico ramo assicurativo. In particolare ai contratti *linked*, classificati nel ramo V secondo la disciplina assicurativa, si applica l'aliquota del 4 per cento per il rischio finanziario che grava sull'impresa che ha stipulato tali polizze. Nessun rilievo assume a tali fini la classificazione contabile IAS/IFRS dei contratti emessi dall'impresa.

Comma 1, lettera e), punto 3

Il comma in argomento precisa che per i contratti *unit* ed *index linked*, la cui commissione di gestione è fissata per un periodo inferiore a cinque anni, il margine di solvibilità è determinato in misura pari al 25 per cento delle spese amministrative nette degli ultimi dodici mesi le quali devono includere le provvigioni di incasso. A tal riguardo, Aviva Holding Italia spa propone di aggiungere (o di includere nel concetto di provvigioni di incasso) ogni forma di remunerazione - alla rete di vendita e a controparti quali ad esempio il gestore - attribuibile al portafoglio *unit* ed *index linked* che si intende far contribuire al margine di solvibilità nella misura del 25 per cento delle spese amministrative.

Proposta non accolta.

Le spese di amministrazione da considerare ai fini della determinazione del margine richiesto sono state individuate nell'ambito della direttiva 2002/12/CE. Tali spese risultano ripartite, in virtù della disciplina contabile nazionale, tra le provvigioni di incasso e le altre spese di amministrazione a cui rinvia il Regolamento oggetto di pubblica consultazione. Il contenuto delle predette voci contabili, già definito dal provvedimento ISVAP 1 dicembre 1997, n. 735, recante il piano dei conti che le imprese di assicurazione e riassicurazione devono adottare nella loro gestione, trova conferma anche nello "Schema di regolamento in materia di bilancio di esercizio e relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione" in pubblica consultazione sul sito internet dell'Autorità.

Allegato I (Prospetto del margine di solvibilità delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita)

Ergo Previdenza spa ha segnalato l'opportunità che le voci dello stato patrimoniale - gestione vita da 26 a 30 - siano evidenziate con una parentesi quadra con la dicitura affiancata: "*Nel caso di utilizzo ai fini del margine di solvibilità, ai sensi del comma 1, lett. b), art. 23 del Regolamento*"; ciò in analogia con quanto fatto per le voci da 19 a 25.

Proposta accolta.

La struttura del prospetto del margine di solvibilità allegato al regolamento oggetto di pubblica consultazione non innova, sul punto, la precedente modulistica già in uso sul mercato. Tuttavia, a fine di maggiore chiarezza espositiva, si ritiene possa essere accolta la precisazione che le richiamate voci debbano essere rese dalle imprese soltanto qualora gli elementi vengano utilizzati ai fini della determinazione del margine di solvibilità. Analoga precisazione è stata introdotta anche con riguardo alle voci relative alle plusvalenze latenti che devono essere compilate solo se risultano effettivamente utilizzate dall'impresa nel calcolo del margine di solvibilità stesso.